

R.G. 92013496/2009

Cron. 327/16

SENT. N. 576/2016

REP. 935/16

Prosecuzione del verbale di udienza del 20.04.2016 ex art. 281 sexies c.p.c.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trani Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Elio Di Molfetta, nell'udienza del 20.04.2016 a seguito della discussione orale disposta ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 13496/2009

TRA

Patella Virginia elettivamente domiciliata in Trani presso l'avv. Mario Grilli da cui è rappresentata e difesa

- attrice -

CONTRO

MSC Crociere s.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bisceglie presso l'avv. Girolamo Bruni da cui è rappresentata e difesa unitamente all'avv. Stefano Castaldo

-convenuta-

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 18.07.2009 l'odierna istante, assumendo di essere scivolata in data 1.08.2008 alle ore 11,30 circa a causa del pavimento bagnato sul ponte n.13 della

nave "MSC Musica" su cui si trovava per una crociera, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tra cui il cd. danno da vacanza rovinata, riportati a seguito della caduta stimati in € 8.995,38 oltre interessi. La convenuta contestava l'avversa prospettazione ed eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto azionato ai sensi dell'art. 428 del codice della navigazione, ovvero per decorso del termine di sei mesi dall'arrivo a destinazione del passeggero.

La domanda pare fondata.

2. L'eccezione preliminare pare priva di pregio ove si consideri che per il danno derivante dalle lesioni riportate a seguito della caduta sulla nave da crociera l'attrice ha invocato la responsabilità extracontrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., soggetta a prescrizione quinquennale.

3. Posto che il testimoniale, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato l'effettiva verifica del sinistro con le modalità e con le coordinate di tempo e di luogo indicate in citazione, ed in particolare che il tratto di ponte su cui si è verificata la caduta dell'attrice era bagnato e scivoloso, si ritiene di ravvisare la responsabilità aquiliana della convenuta per le lesioni riportate dall'attrice a seguito della caduta. Posto che la radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata - che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che



di colpa presunta) - comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), il risarcimento del danno biologico non può che essere fondato sulle valutazioni del c.t.u. medico legale. Dall'analisi della documentazione medica prodotta dall'istante e dagli accertamenti compiuti sulla sua persona il consulente medico ha verificato la sussistenza delle lesioni dalla stessa lamentate, essenzialmente consistenti nella "frattura della falange prossimale quinto dito piede sinistro", e i postumi permanenti a lei residuati. In particolare il c.t.u. ha confermato che l'istante ha riportato le lesioni e i traumi ivi indicati. Sulla base dei criteri medico-legali di causalità, in particolare quello cronologico, quello topografico e quello di efficienza lesiva, si deve ritenere che vi sia nesso causale tra il sinistro e le lesioni e i postumi suddetti. Si deve concludere pertanto nel senso di attribuire una invalidità permanente alla attrice pari al 3%, una I.T.T. pari a 20 gg., una I.T.P. al 75% di 15 gg., una ITP al 50% di gg.20, ed una ITP al 25% di gg.15. Applicando la tabella di Milano per il 2014, e tenendo conto dell'età della attrice al tempo del sinistro (43 anni), può ritenersi raggiunta una prova adeguata del danno biologico alla persona in misura prossima ad € 8.214,00 (pari alla somma tra € 3.894,00 per l'invalidità permanente, € 1.920,00 per I.T.T. (€96,00 x 20 gg.), € 1.080,00

per la I.T.P. al 75% (€72,00 x 15), € 960,00 per la I.T.T. al 50% (€48,00 x 20 gg.), € 360,00 per la I.T.P. al 25% (€24,00 x 15)).

4. Quanto al danno patrimoniale, il perito ha anche ritenuto congruo l'importo di € 370,70 per le spese mediche sopportate dall'istante. Detto ultimo importo rivalutato all'attualità mediante gli indici Istat risulta pari ad € 406,00.

5. Relativamente al danno da vacanza rovinata deve ritenersi che l'istante abbia invocato la responsabilità contrattuale della convenuta, come tale soggetta al termine di prescrizione di tre anni dalla data del rientro nel luogo di partenza, giusto il disposto dell'art. 94 del d. lgs. 6.09.2005 n. 206. Tale danno consiste nel pregiudizio non patrimoniale a godere pienamente del viaggio organizzato concepito come momento di svago o di riposo, derivante dalla circostanza che l'attrice ha dovuto trascorrere circa metà della durata della crociera (ovvero dal primo al quattro agosto 2008, su un a durata complessiva di otto giorni) con il piede dolorante, con conseguenti limitazioni della capacità di deambulare. Inteso quindi come pregiudizio non patrimoniale, ovvero come disagio psicofisico che si è accompagnato alla mancata parziale realizzazione della vacanza programmata, tale danno va correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta, e va equitativamente determinato nella misura di € 450,00, pari alla metà del costo della crociera.

6. Ne consegue che il risarcimento complessivamente spettante all'attrice risulterebbe pari ad € 9.070,00, da intendersi però



limitato ad € 8.995,38 perché così circoscritto nella domanda. Detto importo va poi aumentato degli interessi nella misura legale da calcolare sugli importi devalutati alla data del sinistro in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutato, anno per anno, in base allo stesso parametro, dalla data del sinistro fino a quella del pagamento delle somme (cfr., in tal senso, ex plurimis Cass. sez. III sent. 30.11.2011 n.25571 e Cass. Sez. 2, Sentenza n.3931 del 18/02/2010). Gli importi così calcolati saranno aumentati degli interessi nella misura legale dal momento della sentenza sino al soddisfo.

7. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'esiguità della fase istruttoria e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda in esame, così provvede:

- 1) condanna la convenuta a risarcire alla parte attrice il danno nella misura di € 8.995,38, oltre interessi come determinati in parte motiva;
- 2) condanna la convenuta a rifondere al procuratore della parte attrice, dichiaratosi antistatario, le spese di lite liquidate nella misura complessiva di € 211,63 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge;
- 3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u..

Trani, 20.04.2016.

Il G.U. Elio Di Molfetta

